

COMUNE DI TELVE DI SOPRA
(Provincia di Trento)

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 16 dd. 18 settembre 2014

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 10 dd. 21 marzo 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clementi dott. Ivano)

TITOLO I – PRINCIPI

ART. 1

(IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE)

1. Il Comune è costituito dal territorio e della Comunita' di Telve di Sopra.
2. Il territorio appartenente al Comune di Telve di Sopra, sul quale esso esercita la sua potesta' e le sue funzioni, è topograficamente delimitato dal confine con i limitrofi Comuni di Telve Valsugana, Torcegno, Borgo Valsugana, Palu' del Fersina e Ronchi Valsugana
3. Capoluogo del Comune è Telve di Sopra. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.
4. Il Comune ha come segni distintivi lo stemma, rappresentante i simboli dei patroni del paese e della Chiesa, adottato nel 1958 con l'aquila di San Giovanni Battista su campo d'argento e la croce (d'oro) di San Giovanni Evangelista su campo azzurro. Esso ha la forma di scudo cosi' distinto: "trinciato d'argento e di azzurro, al filetto d'oro sulla partizione; il primo d'argento all'aquila in volo rivolta al naturale; il secondo d'azzurro alla croce latina scorciata d'oro" e da uno gonfalone rappresentato da un "drappo rettangolare cadente, terminante con bordo a tre frange, trinciato di azzurro e di bianco, raffigurante lo stemma "
5. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune, che ne disciplina l'utilizzo.

ART. 2

(PRINCIPI ISPIRATORI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI)

1. Il Comune di Telve di Sopra è un ente autonomo che rappresenta la comunità delle persone che abitano nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
4. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
5. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli, anche tramite servizi sociali ed educativi.
6. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
7. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
8. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e, se possibile, eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
9. Promuove l'equilibrato assetto del territorio, tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico del paese e le tradizioni culturali.
10. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
11. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
12. Promuove la solidarietà della Comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di

popolazione piu' svantaggiata anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono.

13. Valorizza le risorse e le attivita' culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le piu' ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
14. Promuove la valorizzazione del lavoro nella societa' e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione di tutti i cittadini alla determinazione degli obiettivi e delle modalita' di gestione.
15. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
16. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attivita' comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o societa'.

ART. 3

(INFORMAZIONE DEI CITTADINI)

1. Il Comune assicura la piu' ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attivita' comunale degli enti ed aziende dipendenti.
2. Per il raggiungimento di tali scopi:
 - a) l'accesso agli atti del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalita' previste dal regolamento;
 - b) l'informazione sull'attivita' del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni è assicurata con le modalita' stabilite da regolamento e promossa a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione e comunicazione.
3. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione e dara' la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

CAPO I

DEFINIZIONE

ART. 4

(PARTECIPAZIONE POPOLARE)

1. Il Comune considera i cittadini, singoli o associati, quali soggetti di partecipazione, capaci di un contributo autonomo per il perseguimento degli interessi generali.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire ai residenti sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione da parte di: a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali; b) persone con oltre sessantacinque anni d'età; c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

ART. 5

(REGOLAMENTO)

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare, la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

ART. 6

(STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE)

1. Gli strumenti di partecipazione adottati dal Comune di Telve di Sopra, da disciplinare con apposito regolamento sono:

- l'iniziativa popolare;
- la consultazione popolare;
- i referendum consultivi e propositivi.

CAPO II - INIZIATIVA POPOLARE

ART. 7

(RICHIESTA DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE)

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune;
 - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno 50 (cinquanta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno 50 (cinquanta) iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno 50 (cinquanta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno 50 (cinquanta) iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte sono presentate al Sindaco e devono essere redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO III - CONSULTAZIONE POPOLARE

ART. 8

(CONSULTAZIONE POPOLARE)

1. Il Comune può consultare la popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno 50 (cinquanta) cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. La consultazione non può in ogni caso avere luogo nel periodo intercorrente tra il sesto mese antecedente la data prevista per le consultazioni elettorali e i due mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio.

ART. 9

(CONSULTE, COMITATI E CONFERENZE)

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente costituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:
 - a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi;
 - b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne i specifici bisogni;
 - c) la promozione di attività culturali, sportive e sociali tese a favorire l'attività di gruppo ed il confronto tra i giovani del Comune e con quelli di altri Comuni anche attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni.

CAPO IV – REFERENDUM

ART. 10

(REFERENDUM PROPOSITIVI E CONSULTIVI)

1. Possono essere richiesti referendum propositivi e consultivi in relazione a tematiche di competenza locale.
2. Il referendum può essere richiesto da un numero di persone pari almeno al 10 (dieci) per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. I cittadini che intendano presentare richiesta di referendum, ai sensi del comma precedente, procedono, con la sottoscrizione di almeno 50 (cinquanta) elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da nove di essi ed alla definizione del quesito, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo.
4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
5. Il giudizio di ammissibilità dei referendum è demandato ad una commissione di Garanti, esterni dal Consiglio comunale, nominata dal Consiglio medesimo, con il voto favorevole di 4/5 dei Consiglieri assegnati, entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum;
6. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta della sottoscrizioni da compiersi nei successivi 180 (centottanta) giorni.
7. La Commissione dei Garanti assume ogni altra decisione necessaria per consentire l'espressione della volontà popolare.
8. Il referendum è indetto dal Sindaco entro 150 (centocinquanta) giorni dalla presentazione della richiesta.
9. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
10. Le proposte soggette a referendum s'intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30 (trenta) per cento degli aventi diritto al voto.
11. L'esito della consultazione referendaria vincola l'Amministrazione per 5 (cinque) anni dalla data dell'esito.

12. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dalla Commissione dei Garanti.
- 12 bis. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto dalla Commissione dei garanti di cui al precedente comma 5, che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.
13. Il Regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le ulteriori modalità organizzative della consultazione.

ART. 10 BIS
(REFERENDUM CONFERMATIVO STATUTARIO)

1. Può essere richiesto referendum confermativo alla modifiche apportate allo Statuto comunale.
2. Il referendum può essere richiesto entro i 30 (trenta) giorni di affissione all'albo pretorio delle modifiche apportate allo Statuto comunale, purché queste non derivino da adeguamento di legge.
3. Con la presentazione della richiesta di referendum l'entrata in vigore delle modifiche allo Statuto viene sospesa.
4. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi 30 (trenta) giorni.
5. Per il referendum confermativo statutario trova applicazione quanto previsto dall'art. 50 della L.R. 4 gennaio 1993, nr. 1 e ss.mm. ed integrazioni, salvo quanto disposto dal successivo comma 6).
6. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum confermativo statutario non può essere inferiore al 10 (dieci) per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.
7. Ai fini della validità del referendum confermativo statutario non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.
8. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

ART. 11
(ESCLUSIONI)

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più' di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento a:
 - materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - sistema contabile e tributario e tariffario del Comune e provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - Statuti delle aziende comunali e loro costituzione;
 - materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12
(ATTRIBUZIONI)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con

regolamento le proprie regole di funzionamento.

3. Il Consiglio comunale esercita il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nelle linee programmatiche, partecipando alla loro definizione, adeguamento e verifica di attuazione.
4. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - in materia di denominazione di vie e piazze;
 - per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "Telve di Sopra" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - in materia di gemellaggi con altri comuni, città nazionali o estere;
 - apposizione e/o estinzione del vincolo di uso civico;
 - in materia di esproprio;
 - l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 100.000,00.= al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi.
5. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

ART. 13

(CONVOCAZIONE)

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.
3. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.
4. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.
6. Il Regolamento stabilisce modalita' e termini per la convocazione del Consiglio e le norme generali del suo funzionamento.

ART. 14

(GRUPPI CONSILIARI)

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo. In difetto di comunicazione i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facolta' di optare per un diverso gruppo, con il consenso di quest'ultimo.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo. In difetto di comunicazione del nominativo si considera capogruppo il primo degli eletti della lista.
3. Con Regolamento sono definiti i mezzi e le strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite.

ART. 15

(CONSIGLIERE COMUNALE)

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunita' senza vincolo di mandato, con piena liberta' di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere puo' dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalita' previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere e' dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del

Consigliere subentrante.

5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per (tre) sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

ART. 16

(INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO)

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

ART. 17

(COMMISSIONI)

1. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni consiliari permanenti, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adequata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla *prorogatio* degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

ART. 18

(CONSIGLIERE INCARICATO)

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo di tempo limitato.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

CAPO II – IL SINDACO

ART. 19

(IL SINDACO)

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

ART. 20 (COMPOSIZIONE)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da nr. 2 Assessori.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 1 (uno) anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi, secondo le disposizioni di legge.
4. Il Sindaco nomina la Giunta con proprio decreto e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
5. Il Sindaco con proprio decreto può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data del decreto di revoca il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
6. Le dimissioni presentate al Sindaco da singoli Assessori sono immediatamente efficaci, senza necessità di presa d'atto o di formale accettazione.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 45 (quarantacinque) giorni dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

ART. 21 (ATTRIBUZIONI)

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti, al Sindaco, al Segretario comunale o ai Funzionari comunali.
3. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

ART. 22

(FUNZIONAMENTO)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.
4. Il Segretario comunale e gli uffici collaborano con la Giunta, esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento e garantiscono, comunque, l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 23

(MOZIONE DI SFIDUCIA)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

ART. 24

(PRINCIPI)

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
3. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni.

ART. 25

(ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA')

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione

culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

ART. 26

(OPPOSIZIONE E RICORSI)

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone entro 30 giorni utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un *fumus* in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta

comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 15 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

ART. 27

(IL DIFENSORE CIVICO)

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.
3. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
4. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 28
(PRINCIPI)

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

ART. 29
(ORGANIZZAZIONE)

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni spettanti al Segretario comunale e ai dipendenti preposti a strutture organizzative e specifica la competenza all'adozione degli atti;
 - b) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria ed ad ogni adempimento connesso ai procedimenti di competenza del Comune.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente.
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

ART. 30
(ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONE DI COMPETENZA DEL SINDACO)

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare i contratti nella forma degli atti pubblici amministrativi o scritture private autenticate;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dalla normativa vigente.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 31

(ATTI DI NATURA TECNICO-GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA)

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) affida gli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche;
 - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - g) definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti a cui affidare la realizzazione di lavori pubblici;

- h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
 3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 32

(IL SEGRETARIO COMUNALE)

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Fatte salve le competenze attribuite ad organi e/o ai preposti di strutture organizzative, anche in relazione all'adozione di atti di natura tecnico gestionale, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4. Il Segretario comunale inoltre:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

- e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
5. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario comunale e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.
 6. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale.

ART. 33

(RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO)

1. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Per gli atti emessi dalla Polizia municipale il funzionario più elevato in grado presso il Corpo, qualora nominato, rappresenta il Comune in giudizio.
4. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII – ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 34

(ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI)

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

ART. 35

(CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI)

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

ART. 36

(DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI)

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

ART. 37

(PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI)

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo pretorio.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 38

(I REGOLAMENTI)

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

ART. 39

(LE ORDINANZE)

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

ART. 40

(SANZIONI AMMINISTRATIVE)

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 41
(PRINCIPI)

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

ART. 42
(REGOLAMENTO)

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

ART. 43
(PRINCIPI)

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta

competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

ART. 44

(PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO)

1. Il Consiglio comunale approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente; in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione assuntale.
2. La Giunta comunale relazione al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio comunale il rendiconto della gestione, fornendo informazioni sull'andamento finanziario del Comune.

ART. 45

(GESTIONE E CONTROLLO)

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del

Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

ART. 46

(LA GESTIONE DEL PATRIMONIO)

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, ovvero si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 47

(SERVIZIO DI TESORERIA)

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

ART. 48

(IL REVISORE DEI CONTI)

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

ART. 49

(PRINCIPI)

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

ART. 50

(TARIFFE)

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

ART. 51

(PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI)

1. Il Comune puo' partecipare a societa' di capitali, nel rispetto delle disposizioni di legge, aventi ad oggetto lo svolgimento di attivita' o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, nonche' di attivita' imprenditoriali diverse dalla gestione dei servizi pubblici.
2. Il Comune aderisce alla societa' mediante motivata deliberazione del Consiglio comunale, con la quale viene approvata la quota di partecipazione e lo Statuto.
3. Il Sindaco esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea.
4. Il Consiglio comunale delibera in merito alle modifiche statutarie della societa', sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione e variazione della partecipazione.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 52

(STATUTO COMUNALE)

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

ART. 53

(NORME TRANSITORIE)

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con le norme dell'Ordinamento dei Comuni e con il presente Statuto, i regolamenti in vigore.

ART. 54

(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle "disposizioni sulla legge in generale" del Codice civile.

TITOLO PRIMO – PRINCIPI

- Art. 1 – Identificazione del Comune
Art. 2 – Principi ispiratori e obiettivi programmatici
Art. 3 – Informazione dei cittadini

TITOLO SECONDO – PARTECIPAZIONE

Capo Primo – definizione

- Art. 4 – Partecipazione popolare
- Art. 5 – Regolamento
- Art. 6 – Strumenti di partecipazione

Capo Secondo – iniziativa popolare

- Art. 7 – Richiesta di informazioni, petizioni e proposte

Capo Terzo – consultazione popolare

- Art. 8 – Consultazione popolare
- Art. 9 – Consulte, Comitati e Conferenze

Capo Quarto – referendum

- Art. 10 – Referendum propositivi e consultivi
- Art. 10 bis – Referendum confermativo statutario
- Art. 11 – Esclusioni

TITOLO TERZO – ORGANI DI GOVERNO

Capo Primo – Consiglio comunale

- Art. 12 – Attribuzioni
- Art. 13 – Convocazione
- Art. 14 – Gruppi consiliari
- Art. 15 – Consigliere comunale
- Art. 16 – Iniziativa, partecipazione e controllo
- Art. 17 – Commissioni
- Art. 18 – Consigliere incaricato

Capo Secondo – Il Sindaco

- Art. 19 – Il Sindaco

Capo Terzo – La Giunta comunale

- Art. 20 – Composizione
- Art. 21 – Attribuzioni
- Art. 22 – Funzionamento
- Art. 23 – Mozione di sfiducia

TITOLO QUARTO – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

- Art. 24 – Principi
- Art. 25 – Esclusione delle cause d incompatibilita' ed ineleggibilita'

TITOLO QUINTO – GARANZIE

- Art. 26 – Opposizione e ricorsi
- Art. 27 – Il difensore civico

TITOLO SESTO – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 28 – Principi
- Art. 29 – Organizzazione
- Art. 30 – Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco
- Art. 31 – Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta
- Art. 32 – Il Segretario comunale
- Art. 33 – Rappresentanza in giudizio

TITOLO SETTIMO – ATTIVITA'

Capo Primo – Principi generali

- Art. 34 – Enunciazione di principi generali
- Art. 35 – Convocazioni e comunicazioni
- Art. 36 – Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni
- Art. 37 – Pubblicazione delle determinazioni

Capo Secondo – L'attivita' normativa

- Art. 38 – I Regolamenti
- Art. 39 – Le Ordinanze

Art. 40 – Sanzioni Amministrative

Capo Terzo – Il procedimento amministrativo

Art. 41 – Principi

Art. 42 – Regolamento

Capo Quarto – Interventi Economici

Art. 43 – Principi

TITOLO OTTAVO – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 44 – Programmazione finanziaria – controllo

Art. 45 – Gestione e controllo

Art. 46 – La gestione del patrimonio

Art. 47 – Servizio di Tesoreria

Art. 48 – Il Revisore dei Conti

TITOLO NONO – I SERVIZI PUBBLICI

Art. 49 – Principi

Art. 50 – Tariffe

Art. 51 – Partecipazione a società di capitali

TITOLO DECIMO – DISPOSIZIONI TRANSITORE E FINALI

Art. 52 – Statuto comunale

Art. 53 – Norme transitorie

Art. 54 – Disposizioni finali
